

IVA

Credito Iva secondo trimestre 2021: Istanza TR entro il 20 agosto

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Entro il **20 agosto 2021** è possibile presentare la richiesta di rimborso (o compensazione) del **credito Iva trimestrale maturato nel secondo trimestre dell'anno (aprile-maggio-giugno 2021)**.

Il **Modello Iva TR** deve essere presentato, di norma, **entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento**, esclusivamente **in via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all'[articolo 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. 322/1998](#).

Con riferimento al secondo trimestre 2021, il termine ordinario del **31 luglio cade di sabato**; pertanto, la scadenza **slitta al 20 agosto 2021**, vista la **sospensione feriale delle scadenze che ricadono nei primi venti giorni del mese di agosto**.

Il modello ministeriale, aggiornato il **23 giugno 2021** per tener conto della **nuova percentuale di compensazione del 9,5%** prevista dall'[articolo 68, comma 1, D.L. 73/2021](#), può essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre **un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro**, che intendono **chiedere in tutto o in parte**:

- il **rimborso di tale eccedenza** ovvero
- **utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi**, ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#).

Ai sensi dell'[articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), il **credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso di determinati requisiti**, previsti dalle lettere a), b), ed e) del secondo comma dell'articolo 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lettere c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.

Trattasi, nello specifico dei soggetti:

1. che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con **aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti** e alle importazioni. Nel calcolo dell'aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti e/o le importazioni che le cessioni di beni ammortizzabili. Rientrano in questa categoria, inoltre, le operazioni effettuate con la scissione dei pagamenti (*split payment*) e le operazioni in *reverse charge*;
2. che effettuano **operazioni non imponibili** (ad esempio ex [articoli 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972](#) – **Natura operazione N3.1 e 4** o ex [articolo 41 D.L. 331/1993](#) – **Natura operazione N3.2**) **per un ammontare superiore al 25%** del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
3. che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di **beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale** degli acquisti e delle importazioni imponibili;
4. dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, **operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate**, riferite alle seguenti attività: **prestazioni di lavorazione** relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'[articolo 19, comma 3, lettera a-bis, D.P.R. 633/1972](#) (**articolo 8 della Legge comunitaria 217/2011**);
5. **non residenti e senza stabile organizzazione** nel territorio dello Stato, **identificati direttamente** ([articolo 35-ter D.P.R. 633/1972](#)) o che hanno nominato un **rappresentante residente** nel territorio dello Stato.

Il contribuente può, in alternativa alla richiesta di rimborso, richiedere **l'utilizzo in compensazione del credito Iva spettante**; in linea generale, l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito **solo dopo la presentazione dell'istanza**.

Il superamento del **limite di 5.000 euro annuali**, riferito all'**ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno**, comporta l'**obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello Iva TR**.

Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi **superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative)** hanno l'obbligo di richiedere l'**apposizione del visto di conformità** di cui all'*articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997* o, **in alternativa**, la **sottoscrizione da parte dell'organo di controllo** sull'istanza da cui emerge il credito ([articolo 3, comma 2, D.L. 50/2017](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017). L'utilizzo del credito Iva **senza visto di conformità** comporta il **recupero del credito spettante**, con irrogazione di sanzioni ed interessi, senza possibilità di effettuare compensazioni con altri crediti in caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Per effettuare la compensazione in F24 occorre utilizzare **esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**.

Si segnala, infine, che **per l'anno 2021** il limite annuo posto alle compensazioni in F24 è stato **innalzato a 2 milioni di euro**, in base alle previsioni dell'[articolo 22 D.L. 73/2021](#) (**Decreto Sostegni bis**).